



**Consiglio comunale
Il Presidente**

OGGETTO:

Disposizioni temporanee per il funzionamento degli organi istituzionali. Consiglio comunale e Consigli di Municipalità. Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi e degli organismi istituzionali in videoconferenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (in seguito D. Lgs. n. 267/2000) prevede che tra gli organi di governo dell'Amministrazione comunale vi sia il Consiglio comunale;
- con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito dalla L. 18 febbraio 2022 n.11 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 marzo 2022;
- sulla base in particolare dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, questo ente, con la disposizione PG. 2020/152778 del 26 marzo 2020 della Presidente del Consiglio comunale, aveva dato disposizioni in merito allo svolgimento delle sedute in modalità videoconferenza con provvedimento rubricato *"Disposizioni temporanee nell'emergenza epidemiologica COVID-19 per il funzionamento degli organi istituzionali e Consigli di Municipalità. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73."*;
- successivamente, il 30 marzo 2021, la disposizione PG.2021/157622 della Presidente del Consiglio comunale aveva prorogato tali misure con

provvedimento rubricato: "*Disposizioni temporanee nell'emergenza epidemiologica COVID-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Consiglio comunale e Consigli di Municipalità. Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi e degli organismi istituzionali in videoconferenza ai sensi del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge 24/4/2020 n. 27, art. 73*";

- a seguito delle disposizioni sopra richiamate il Consiglio comunale si è svolto da marzo 2020 ad oggi nella modalità della videoconferenza; tale modalità ha garantito adeguata pubblicità delle sedute, consentito di preservare il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ed ha assicurato efficacemente la regolarità delle sedute; ha inoltre garantito ai componenti dell'organo consiliare nonché al segretario generale lo svolgimento delle loro funzioni secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

CONSIDERATO CHE

- l'eccezionale situazione pandemica ha consentito un rapido progresso nell'utilizzo di tecnologie che consentono modalità di riunione alternative alla presenza, garantendo la prosecuzione delle regolari attività istituzionali anche in situazioni di grave emergenza sanitaria;
- il Consiglio comunale ha implementato le modalità di svolgimento delle proprie sedute in videoconferenza attraverso l'acquisizione di soluzioni tecnologiche che consentono nuove modalità di gestione degli interventi, in particolare della votazione on line ed ha provveduto ad assegnare dispositivi mobili ai Consiglieri affinché li utilizzino per la partecipazione alle sedute degli organi e organismi cui appartengono;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- nonostante lo scadere dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, la situazione di rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili rimane concreta e attuale, in un contesto tutt'ora variabile;
- l'attuale scenario internazionale particolarmente incerto richiede prudenza e l'attivazione di misure idonee a garantire la prosecuzione delle regolari attività istituzionali dell'Ente;
- lo Statuto del Comune di Venezia, in particolare all'articolo 4/bis (Principi generali di organizzazione) prevede che l'attività degli organi collegiali sia organizzata dal Presidente;
- lo svolgimento di riunioni in forme diverse dalla videoconferenza, effettuate nel rispetto delle prescrizioni sanitarie sul distanziamento sociale attualmente in essere, richiede un aggiornamento tecnico complessivo della strumentazione dedicata alle sedute non immediatamente attuabile;

VISTO

- lo Statuto, art. 3 (Gonfalone, sede e territorio) che prevede, ai commi 2 e 3, quanto segue:
 - la sede del Comune è in Venezia, Ca' Farsetti;
 - in considerazione della specificità del proprio territorio ed in attuazione del principio della partecipazione il Comune si dota di strutture adeguate per decentrare i lavori istituzionali anche nella terraferma veneziana;
 - gli artt. 38, 39, 42, 43, 44 e 97 D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di nomina, composizione e competenze del Consiglio Comunale, nonché ruolo e funzioni dei segretari comunali e provinciali;

RILEVATO CHE

- il Comune di Venezia dispone nelle diverse sedi di sale attrezzate con sistemi di telepresenza e stanze dotate di strumentazioni idonee a consentire videoconferenze;
- il Comune di Venezia dota ogni amministratore dei mezzi tecnici necessari per partecipare alle riunioni in forma di videoconferenza;

CONSIDERATO CHE

- è necessario preservare la salute dei consiglieri e del personale di servizio fin quando non vi sia un deciso miglioramento della situazione epidemiologica generale;
- è altresì necessario consentire ai tecnici dell'amministrazione di dotare le sale consiliari della strumentazione adeguata a realizzare forme di riunioni diverse dalla videoconferenza, in particolare in modalità mista prevedendo la presenza fisica di alcuni consiglieri nelle sale delle adunanze istituzionali e di altri consiglieri in collegamento telematico da remoto;

VALUTATO opportuno che i criteri e le indicazioni di cui alla presente disposizione possano rappresentare indicazioni operative da raccomandare anche per lo svolgimento delle sedute dei Consigli di Municipalità e delle sedute dei relativi organismi istituzionali, in quanto compatibili con la specifica disciplina delle sedute stesse;

VERIFICATO conseguentemente corretto ed opportuno disporre, in via transitoria, nelle more dell'adeguamento tecnico della sala consiliare di Venezia - Ca' Loredan, affinché la modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle riunioni istituzionali preparatorie allo stesso, quali conferenza dei Capigruppo e Commissioni consiliari, si effettui in modalità telematica mediante videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché

l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che risulta altresì necessario, al fine di garantire buon andamento, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Venezia, definire i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza;

RILEVATO che il Comune di Venezia dispone nelle diverse sedi di sale attrezzate con sistemi di telepresenza e stanze dotate di strumentazioni idonee a consentire videoconferenze;

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) ed in particolare l'art. 12 commi 1 e 2 i quali stabiliscono che *"Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (omissis)..."*, nonché *"utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (omissis)..."*;

VISTI gli artt. 38, 39, 42, 43, 44 e 97 D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di nomina, composizione e competenze del Consiglio Comunale, nonché ruolo e funzioni dei segretari comunali e provinciali;

Su proposta della Direzione Servizi Istituzionali;

DISPONE

1) Nelle more dell'adeguamento tecnico della sala consiliare di Venezia - Ca' Loredan, finalizzato a dotare le sale consiliari della strumentazione adeguata a realizzare forme di riunioni diverse dalla videoconferenza, in particolare in modalità mista, è approvata, per le motivazioni citate in premessa e nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale, la modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale e per analogia della conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari (fatti salvi eventuali sopralluoghi o attività similari che richiedono la presenza fisica in loco), in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione.

2) Sono approvati i seguenti principi e criteri relativi alle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza:

ART. 1 - Principi generali

1. Le sedute istituzionali degli organi consiliari possono svolgersi mediante la modalità telematica della videoconferenza, con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, il Vice Segretario Vicario, il Vice Segretario aggiunto e gli uffici di supporto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo

simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del Consiglio comunale.

ART. 2 - Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

2. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

a) consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza;

b) assicurare alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;

c) consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale;

d) consentire a tutti i componenti, nonché agli altri amministratori autorizzati dal regolamento, di partecipare alla discussione nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al regolamento del Consiglio comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

ART. 3 - Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza

1) Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza ed a distanza:

a) il Presidente del Consiglio, ovvero chi presiede la seduta (Vice Presidenti), garantisce la propria presenza fisica nella sala istituzionale che verrà indicata di volta in volta nella nota di convocazione della seduta recante l'ordine del giorno; in ogni caso la seduta si considera svolta nel luogo ove si trova il Presidente dell'assemblea, ovvero chi lo sostituisce; l'avviso di convocazione della seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza;

b) per sale istituzionali si intendono anche le sale di telepresenza e le sale attrezzate con strumentazione idonea alla videoconferenza presenti presso le sedi dell'ente, sia in città insulare di Venezia che in Terraferma e, in caso di

necessità, quelle esistenti presso le sedi di Venis S.p.A. (società per l'informatica del comune di Venezia);

c) la seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta da sedi diverse da quelle del Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, pertanto in tal caso la sede è virtuale; la seduta può anche avvenire eventualmente solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede del Comune. Tale modalità va indicata nell'avviso di convocazione;

d) i consiglieri e gli altri amministratori convocati alla seduta, il Segretario Generale e gli uffici di supporto, possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza con la sala ove si svolge la riunione da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, ovvero presenziando nelle sale di telepresenza o sale attrezzate con strumentazione idonea, al fine di evitare situazioni di assembramento in un'ottica prudenziale mirata al contenimento della diffusione in caso permanenza del virus COVID-19; di regola e in via privilegiata, è raccomandata ai consiglieri comunali la partecipazione alle sedute in videoconferenza da remoto e in luoghi diversi dalle sale di telepresenza;

e) al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le indicazioni per le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento in videoconferenza. L'utilizzo del sistema di videoconferenza potrà avvenire tramite strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o tramite strumenti e dispositivi messi a disposizione direttamente dagli interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza. A tal fine ogni componente dell'organo consiliare dovrà, prima della seduta, comunicare formalmente idoneo contatto informatico da utilizzare;

f) la presenza dei consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente atto;

g) ai fini della votazione la presenza dei consiglieri è accertata con l'avvenuta espressione di una delle quattro opzioni di voto disponibili;

h) la pubblicità della seduta, qualora non possa avvenire la diretta streaming, potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale medesimo, della ripresa integrale dei lavori;

i) per il computo del numero legale – quorum strutturale - si considerano presenti i componenti il Consiglio collegati in videoconferenza secondo le specifiche tecniche fornite da Venis spa.

ART. 4 – Partecipazione alla seduta

1. I partecipanti nel garantire una efficiente connessione sia audio che video, devono collegarsi da luoghi definiti, in assenza di terzi soggetti, con modalità consone al ruolo istituzionale, assicurando che il proprio impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta.

2. La presenza dei componenti del Consiglio e la loro identificazione è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario Generale, mediante appello nominale effettuato tramite sistema elettronico online e dalla contestuale presenza audio-visiva dei componenti stessi dinanzi al proprio dispositivo di

collegamento; in via residuale può essere utilizzato a supporto il report degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza.

3. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.

4. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori proponenti gli argomenti all'ordine del giorno, i dirigenti e collaboratori a supporto, i Revisori dei Conti, i Presidenti delle Municipalità, nei termini di cui al regolamento del Consiglio ed allo statuto.

ART. 5 - Apertura e chiusura della seduta

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente assistito dal Segretario Generale ha provveduto alla verifica del numero legale; viene dato espressamente atto a verbale di ciascun provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza.

2. La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo Statuto, dalla legge.

3. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

ART. 6 - Interventi nel corso della seduta. Metodologia e regolazione

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità.

2. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

3. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, specificando la natura della richiesta (quali, ad esempio: "richiamo al regolamento", "intervento in discussione" "dichiarazione di voto", ecc.) o utilizzando formule che tale natura, a norma di regolamento, renda comunque manifesta.

4. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate nelle predette modalità del sistema di videoconferenza.

5. La votazione avviene in modalità elettronica tramite l'utilizzo di apposita applicazione informatica on line; tale applicazione viene utilizzata ai fini del numero legale, della presenza in seduta dei consiglieri, dell'espressione del voto e in generale per lo svolgimento della seduta, nei modi e termini disposti dal Presidente. Le suddette operazioni si svolgono tramite appello nominale solo in via residuale in caso di impedimenti tecnici all'utilizzo dell'applicazione informatica on line; il sistema di voto elettronico deve essere verificabile trasparente e sicuro nel processo di votazione e nella sua corretta realizzazione.

6. Il consigliere dovrà in ogni caso essere contemporaneamente visibile dinanzi al proprio dispositivo di collegamento.

7. Al termine di ciascuna votazione il Presidente ne dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori.

8. Nel caso di votazioni concernenti nomine o designazioni di persone, i Consiglieri collegati in videoconferenza votano a scrutinio segreto tramite l'apposita

applicazione informatica on line idonea a garantire la segretezza, l'integrità e l'autenticità del voto. La piattaforma deve garantire di memorizzare in due diversi database (disgiunti fra loro) l'evento di voto da parte del votante e la preferenza accordata. Non deve essere possibile per nessuno, nemmeno per i tecnici informatici, ricostruire l'associazione fra votante e voto espresso.

Ulteriori specifiche tecniche verranno rese disponibili dai fornitori delle applicazioni informatiche in utilizzo.

In caso di impedimenti tecnici all'utilizzo dell'applicazione on line le votazioni segrete concernenti nomine e designazioni possono essere effettuate tramite sistema predisposto nella rete intranet comunale denominata "ALTANA" dove si accede con le proprie credenziali personali di accesso al Sistema Informativo comunale. In tal caso ciascun avente diritto può esprimere un solo voto, selezionando un'opzione sulla base della specifica tipologia di votazione che deve essere effettuata; una volta selezionata l'opzione prescelta, un apposito algoritmo separa l'informazione del votante dall'espressione di voto. Anche in tal caso il sistema deve garantire la segretezza, integrità e autenticità del voto.

9. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, durante ogni riunione, i Consiglieri e gli Uffici che prestano attività di supporto assicurano che il proprio microfono sia disattivato.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono.

11. Il Presidente, sentiti eventualmente i Capigruppo, in relazione all'argomento iscritto all'ordine del giorno, potrà valutare eventuali richieste formulate per iscritto di partecipazione in videocollegamento di singoli cittadini, associazioni o altri soggetti; le richieste dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta.

ART. 7 – Utilizzo dell'account

1. Ciascun Consigliere, Assessore o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma) e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato.

ART. 8 – Sospensione della seduta per ragioni tecniche

1. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

ART. 9 – Conferenza dei capigruppo e Commissioni consiliari

1. Per le sedute relative alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni consiliari le precedenti prescrizioni e regole si applicano, per quanto compatibili, tenuto conto della specificità delle stesse.

2. Le sedute delle Commissioni consiliari devono essere registrate ai sensi del regolamento del Consiglio comunale. Il file di registrazione della seduta costituisce verbale della riunione e sarà pubblicato.

ART. 10 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano lo Statuto ed il regolamento del Consiglio comunale.
2. Le presenti disposizioni costituiscono linee di indirizzo anche per gli organi istituzionali delle Municipalità, cui si raccomanda l'applicazione.

DISPONE INOLTRE

- 3) Dare mandato al Settore Sistemi Informativi, tramite Venis S.p.A., di attuare le prescrizioni del presente provvedimento.
- 4) Inviare il presente atto al Sindaco, al Segretario, ai Consiglieri Comunali, ai Presidenti di Municipalità, ai Direttori, ai Dirigenti.
- 5) Il presente provvedimento, nelle more dell'adeguamento tecnico della sala consiliare di Venezia - Ca' Loredan e/o del ritorno allo svolgimento in presenza delle sedute, ha carattere transitorio ed eventuali deroghe dovranno essere approvate con apposite disposizioni;
- 6) Provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

**Il Presidente del Consiglio comunale
Ermelinda Damiano**

(documento firmato digitalmente*)

Visto

**Il Vice Segretario Vicario
Francesco Vergine**

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.